



Prot. n. AOO-GRT/ Da citare nella risposta	/	Data
Allegati		Risposta al foglio del numero

Oggetto: Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n., 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie

Ai Direttori Generali
Aziende sanitarie toscane

Ai soggetti equiparati
alle Aziende sanitarie

LORO SEDI

Si porta a conoscenza dei soggetti in indirizzo che in data 17 novembre 2016 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 52 del 23 novembre 2016 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n., 79/R "**Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.**

Al fine di dare compiutezza all'informativa occorre ricordare che, con la modifica della L.R. n. 51/2009, è stata innovata la modalità di approvazione dei requisiti necessari all'autorizzazione e all'accreditamento. Tale modalità prevede, infatti, che i requisiti di esercizio, così come i requisiti aziendali necessari all'accreditamento, siano adottati con Regolamento, lasciando ad appositi atti della Giunta Regionale l'approvazione dei requisiti di processo.

Come da oggetto il Regolamento è stato pubblicato sul BURT e, di seguito, si riportano le novità di Vostro interesse entrate in vigore al 24 novembre 2016.

Articolo 3 Modalità di individuazione dei processi assistenziali.

1. I processi vengono individuati, con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con riferimento all'ambito clinico-assistenziale al quale è correlata una diversa catena

assistenziale, composta dalle attività cliniche ed organizzative atte a risolvere una determinata problematica di salute e che corrispondono alle linee di produzione primarie delle organizzazioni sanitarie.

2. Ogni processo, in relazione alla complessità organizzativa, legata sia ai volumi di attività che ad aspetti logistici, può essere suddiviso, ai fini della attestazione di cui all'articolo 27, in una o più fasi.

3. Le strutture sanitarie definiscono l'elenco delle unità organizzative, di linea e di supporto, che concorrono al processo ed alle sue fasi e che sono interessate dai requisiti; tutte le unità organizzative partecipano ad almeno un processo o ad una sua fase.

4. L'unità organizzativa ha un responsabile formalmente nominato, è un centro di responsabilità e partecipa al processo di budget; l'unità organizzativa, inoltre, afferisce ad una struttura organizzativa funzionale (area dipartimentale o dipartimento) o, in alternativa, afferisce direttamente alla direzione sanitaria od al responsabile di zona.

Articolo 10 Ampliamento, trasformazione e trasferimento.

“1. In caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede delle strutture sanitarie esistenti, che non comporti una modifica del processo assistenziale, l’attestazione in ordine al possesso dei requisiti prevista dall’articolo 15, comma 2 della l.r. 51/2009 è accompagnata dall’attestazione in ordine al permanere dei requisiti di accreditamento di processo specifici.

2. Per ampliamento dell’attività si intende un aumento del numero di posti letto o l’avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione dell’attività si intende la modifica di attività sanitarie già comunicate alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della l.r. 51/2009.

3. La competente struttura regionale, nei casi previsti al comma 1, provvede all'integrazione del provvedimento di accreditamento rilasciato ai sensi di quanto previsto al capo IV, laddove necessario.”

Articolo 24 Costituzione nuovi processi assistenziali.

“1. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono l’accreditamento istituzionale nei casi di costituzione di nuovi processi assistenziali così come previsto dall'articolo 3.

2. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono, altresì, l'accreditamento nei casi di modifica dei processi assistenziali già esistenti.”

Art. 26 Requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private

“1. I requisiti organizzativi di livello aziendale necessari all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private sono individuati dall'allegato D; i requisiti di processo necessari

Referente: Ilaria Lombardi
50139 Firenze, Via Taddeo Alderotti 26/N
Tel. 055-438.5343
ilaria.lombardi@regione.toscana.it
loredana.desimio@regione.toscana.it

all'accreditamento istituzionale sono individuati negli atti della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono il 100 per cento dei requisiti organizzativi di livello aziendale ed almeno il 70 per cento, quale punteggio medio, di raggiungimento dei requisiti dei diversi processi assistenziali.”

Art. 27 Modalità e procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale

“1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica o privata presenta domanda di accreditamento alla Giunta regionale, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche di cui all'articolo 3 della l.r. 40/2009, utilizzando la modulistica definita con atto del dirigente della competente struttura regionale, corredata dalla dichiarazione sostitutiva o attestazione dei requisiti richiesti e della data di inizio attività del processo oggetto dell'accreditamento.

2. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento, a rilasciare un accreditamento istituzionale.

3. Le strutture sanitarie di nuova istituzione o già esistenti ma che attivano nuovi processi, all'atto di presentazione della domanda di cui al comma 1, attestano i requisiti organizzativi di livello aziendale ed i requisiti inseriti nell'elenco di cui all'allegato B, mentre i requisiti di processo, trasversali e specifici, sono attestati trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'attività.

4. Nei casi disciplinati dal comma 3 la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento, a rilasciare un accreditamento che è perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo.”

Art. 28 Rinnovo dell'accreditamento istituzionale

“1. L'accreditamento istituzionale ha durata quinquennale e può essere rinnovato previa attestazione del permanere delle condizioni richieste per il rilascio con le modalità di cui al comma 2.

2. Almeno novanta giorni prima della scadenza, il legale rappresentante della struttura presenta alla Giunta regionale, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche di cui all'articolo 3 della l.r. 40/2009, domanda di rinnovo dell'accreditamento utilizzando la modulistica allo scopo predisposta con atto del dirigente della competente struttura regionale.”

Per quanto attiene il regime transitorio necessario al traghettamento delle strutture sanitarie pubbliche al nuovo sistema si evidenzia che le norme transitorie così dispongono:

Articolo 33 Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche.

“1. Le aziende sanitarie territoriali attestano il mantenimento dei requisiti di esercizio entro il 31 dicembre 2016.

Referente: Ilaria Lombardi
50139 Firenze, Via Taddeo Alderotti 26/N
Tel. 055-438.5343
ilaria.lombardi@regione.toscana.it
loredana.desimio@regione.toscana.it

2. In presenza di variazioni le strutture sanitarie pubbliche provvedono all'attestazione dei requisiti di esercizio entro il 31 marzo 2017.

3. Le strutture sanitarie pubbliche attestano il possesso dei requisiti di accreditamento nei seguenti termini:

- a) i requisiti organizzativi di livello aziendale ed almeno un processo entro il 31 marzo 2017;**
- b) il 30 per cento dei processi entro il 31 luglio 2017;**
- c) il 60 per cento dei processi entro il 31 dicembre 2017;**
- d) il 100 per cento dei processi entro il 30 giugno 2018.”**

Articolo 35 Validità degli accreditamenti rilasciati

“1. In presenza di provvedimenti di accreditamento in scadenza entro il 31 dicembre 2016 le strutture sanitarie pubbliche e private operano in regime di proroga riallineandosi con i termini di cui agli articoli 33 e 34.”

A proposito di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 33, che, si ricorda, ha valenza solo per le Aziende Sanitarie territoriali è stato adottato, con DD n.13067/2016 allegato al presente documento, apposito modello da compilare.

Con l'occasione si anticipa che, per coloro che ne fossero interessati, è prevista nel mese di gennaio un'iniziativa formativa rivolta ai Direttori delle Aziende Sanitarie ed ai Responsabili della Qualità, la cui data verrà comunicata a breve, durante la quale saranno anche fornite informazioni sul nuovo software dedicato che contiene la sezione specifica per la trasmissione delle domande di autorizzazione e accreditamento e presentato il successivo step formativo che si svolgerà presso le Aziende stesse;

Cordiali saluti,

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Maria Teresa Mechi

Referente: **Ilaria Lombardi**
50139 Firenze, Via Taddeo Alderotti 26/N
Tel. 055-438.5343
ilaria.lombardi@regione.toscana.it
loredana.desimio@regione.toscana.it

Il documento è stato firmato da MECHI MARIA; Dirigente/i dell'Amministrazione scrivente.

Tale firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio del documento in data 14/12/2016

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs. 82/2005 (art. 3bis d.lgs.82/2005).